

Codice A1415C

D.D. 4 febbraio 2021, n. 159

D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 >. Approvazione dello Schema di Convenzione con l' A.S.L. Città di Torino.



ATTO DD 159/A1415C/2021

DEL 04/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1415C - Politiche degli investimenti

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017 <<Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.16 del 29/7/2016>>.

Approvazione dello Schema di Convenzione con l' A.S.L. Città di Torino.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, *ex art.* 16, che la Regione per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Premesso che:

- con la deliberazione n.39-6099 del 7/12/2017 la Giunta Regionale ha definito un Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti alla programmazione e all'organizzazione sanitaria;
- con la successiva D.D. n. 90 del 9/2/2018 è stato approvato lo schema di Convenzione-tipo, attuativa ai sensi dell'art 3 dell'Accordo quadro di cui sopra.

Considerato che:

- tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire a elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico e amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria;
- l'ASL Città di Torino ha recepito e sottoscritto l'Accordo di cui sopra;
- occorre approvare lo schema di Convenzione con la suddetta ASL per la collaborazione della dipendente ing. Maria Teresa Lombardi, dirigente responsabile della S.S. Gestione Manutenzione Martini, vòlta all'espletamento di attività a supporto di questo Settore e con impegno settimanale orario sino a 24 ore.

Assunta agli atti la nota prot. n. 2021/0022736 del 27/01/2021 con la quale l'ASL Città di Torino ha assentito alla stipula della Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017, dell'ing. Maria Teresa Lombardi nell'ambito della Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche degli Investimenti.

Considerato che si rende ora necessario procedere alla stipulazione della Convenzione disciplinante le modalità di prestazione della collaborazione per la durata di 12 (dodici) mesi e fino a un massimo di due giorni settimanali.

Dato atto che la Convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle giornate prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- art. 29 della L.R. 28.7.2008, n. 23;
- D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.

determina

- di provvedere, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017 e per quanto in premessa espresso, alla approvazione dello schema di Convenzione con l'ASL CITTA' di TORINO volta alla collaborazione della dipendente ing. Maria Teresa Lombardi, dirigente responsabile della S.S. Gestione Manutenzione Martini, con un impegno settimanale orario equivalente a un massimo di due giornate per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 12 (dodici) mesi, dovrà essere fornita con le modalità riportate nello schema di Convenzione (allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale) e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti)
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Convenzione_Lombardi.docx

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017, per la collaborazione della Ing. Maria Teresa Lombardi nell'ambito della Direzione Sanità-Settore Politiche degli Investimenti.

Premesso che:

la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, concorrono nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, del mantenimento e recupero della salute della popolazione, anche grazie a forme di collaborazione inerenti a tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca e all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;

la Legge Regionale n. 16 del 29.7.2016, all'articolo 16 espressamente prevede che:

- 1) per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1);
- 2) tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2);
- 3) nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale (comma 3);

la D.G.R. n. 39 – 6099 del 7.12.2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini;

l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino con Deliberazione n. .../02.01/2021 del ha approvato la stipula della presente Convenzione.

Sulla base di ciò

Tra

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, Dr. Fabio Aimar, ai fini della presente Convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis;

E

L' Azienda Sanitaria Locale Città di Torino (C.F. n. 11632570013) nella persona del Direttore della S.C. Affari Generali, Dott.ssa Ada Martorana, ai fini della presente Convenzione domiciliata presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno lo specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente ad attività di studio, approfondimento e ricerca riguardante il supporto relativo a specifiche tematiche di competenza del Settore Politiche degli Investimenti che le saranno assegnate”.
2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di avvalersi, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti, della Ing. Maria Teresa Lombardi (di seguito “la Collaboratrice”) dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino in qualità di Dirigente Ingegnere - Direttore della S.C. Tecnico Area Ospedaliera.
3. L'assegnazione temporanea della Collaboratrice ha la durata pari a 12 (dodici) mesi, valevole dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e si svolgerà con un impegno settimanale fino a un massimo di due giorni, presso il Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
5. Per il periodo di assegnazione temporanea, la Collaboratrice è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i..
6. La Collaboratrice rimarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL Città di Torino. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del dipendente all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.
7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. La Collaboratrice rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni affinché i rispettivi àmbiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita la Collaboratrice all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione, la Collaboratrice è inserita, sotto il profilo organizzativo/funzionale, nell'organigramma dell'Amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Collaboratrice è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che le sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare
Dr. Fabio Aimar
(firmato digitalmente)

Il Direttore della S.C. Affari Generali ASL Città di Torino
D.ssa Ada Martorana
(firmato digitalmente)